

**Regolamento Didattico
Corso di Laurea in Fisioterapia
D.M. 270**

INDICE

1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
2. AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA.....	3
3. CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI	3
4. ORDINAMENTO DIDATTICO E DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.....	4
4.1 CORSI DI INSEGNAMENTO	4
4.2 TIPOLOGIA DELLE FORME DI INSEGNAMENTO	4
a) <i>Lezione Frontale</i>	4
b) <i>Seminario</i>	4
c) <i>Didattica tutoriale</i>	4
d) <i>Attività didattica elettiva</i>	5
e) <i>Tirocinio clinico</i>	5
f) <i>Apprendimento autonomo</i>	5
4.3 CALENDARIO DIDATTICO	5
5. ORGANI E RUOLI DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA.....	5
6. TIROCINIO CLINICO	7
6.1 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN TIROCINIO	8
6.2 ASSENZE DAL TIROCINIO	8
6.3 SOSPENSIONE DAL TIROCINIO.....	8
7. ESAMI DI PROFITTO E COMMISSIONI ESAMI DI PROFITTO.....	9
8. OBBLIGHI DI FREQUENZA E SBARRAMENTI.....	9
9. PROVA FINALE.....	10
9.1 LA PROVA PRATICA.....	10
9.2 L'ELABORATO FINALE	10
9.3 PROCLAMAZIONE DI LAUREA.....	10
9.4 COMPUTO DEL VOTO DI LAUREA.....	11
9.5 DEFINIZIONE DELL'ARGOMENTO DELL'ELABORATO FINALE E SCELTA DEL RELATORE.	11
9.6 CALENDARIO DELLE SESSIONI DI ESAME DI LAUREA.	11
9.7 MODALITÀ AMMINISTRATIVE.....	11
9.8 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLA TESI DI LAUREA.....	11
9.9 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE	11
10. SBocchi OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI.....	12
11. ACCESSO A STUDI ULTERIORI.....	12
12. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI	12
13. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO.....	12
15. GUIDA DELLO STUDENTE.....	13
16. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLA DIDATTICA E FORMAZIONE 13	
17. ALLEGATI	13

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISIOTERAPIA REGOLAMENTO DIDATTICO

1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti, le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di Laurea in Fisioterapia (CLF), classe L/SNT2, istituito presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, trasformato dall'anno accademico 2011-2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004.

Il CLF si propone il conseguimento degli obiettivi formativi specifici e dei relativi risultati di apprendimento (Descrittori europei del titolo di studio) di seguito descritti.

2. Ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia (CLF) candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore, o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

I pre-requisiti richiesti allo studente che si vuole iscrivere al corso, dovrebbero prevedere buona capacità alla relazione con le persone, flessibilità e abilità ad analizzare e risolvere i problemi.

L'accesso al Corso di Laurea è a numero programmato in base alla legge 264 del 2 agosto 1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla. Un Decreto Rettorale emanato almeno 60 giorni prima della prova di selezione, riporta e disciplina:

- Il numero dei posti disponibili
- I criteri di ammissione
- Le modalità di iscrizione
- Le modalità di svolgimento
- La formazione delle graduatorie
- Le procedure di immatricolazione

Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia (CCLF) determina annualmente una soglia di ammissione relativamente agli obblighi formativi aggiuntivi.

L'ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia prevede l'accertamento sanitario, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie dello specifico profilo professionale.

3. Crediti Formativi Universitari

L'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il CLF prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui da 31 a 42 CFU sono attribuiti alle attività di Base, da 112 a 121 CFU alle attività Caratterizzanti di cui 60 CFU alle attività di tirocinio, 1 CFU alle attività affini e 24 CFU ad altre attività (a scelta dello studente, prova finale, lingua straniera e seminari) (allegato 1)

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive:

- a) delle ore di didattica frontale;
- b) delle ore di seminario;
- c) delle ore di didattica tutoriale e di esercitazione;
- d) delle ore di tirocinio svolte in unità assistenziali, ambulatori, day hospital, servizi e centri di riabilitazione esterni e laboratori convenzionati nazionali o esteri;
- e) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative elettive;
- f) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

Per ogni Corso di insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è variabile in funzione della

tipologia del corso stesso ed è determinata dall'allegato 1 al presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o, per le attività che non prevedono esame, mediante la certificazione del docente.

I crediti corrispondenti al tirocinio sono acquisiti dallo studente, al termine di ciascun anno accademico, con il conseguimento della valutazione positiva espressa dall'apposita Commissione di valutazione del tirocinio.

La Commissione didattica paritetica, nominata dal Consiglio di Facoltà, accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

4. Ordinamento didattico e di programmazione didattica

Il CCLF approva l'Ordinamento didattico nel rispetto della legge vigente, che prevede, per ogni Corso di Laurea, l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale, altre. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai Corsi di insegnamento, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari pertinenti.

L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia fa parte integrante del presente regolamento (allegato 1).

Il CCLF approva annualmente il programma delle attività formative definendo l'articolazione e i responsabili degli insegnamenti.

Il Corso di Laurea in Fisioterapia è organizzato in due semestri annuali. La sessione di esami è unica e sempre aperta (art. 21, commi 8, 9, 10 del Regolamento didattico di Ateneo). La sessione ha inizio il primo di dicembre e termina il 30 novembre dell'anno accademico successivo. Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia prevede le date di non meno di tre appelli d'esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione.

Il CCLF incarica il Presidente ad intervenire sul calendario degli appelli per esigenze straordinarie, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 21 comma 12 del Regolamento didattico di Ateneo

4.1 Corsi di insegnamento

Il Consiglio di Corso di Studio, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà, precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito dall'Ordinamento Didattico.

4.2 Tipologia delle forme di insegnamento

All'interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue:

a) Lezione Frontale

Si definisce *Lezione frontale* la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata da un docente, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

b) Seminario

Il *seminario* è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della lezione frontale ma è generalmente svolta in contemporanea da più docenti, anche di SSD diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni.

Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

c) Didattica tutoriale

Le attività di *didattica tutoriale* costituiscono una forma di didattica interattiva; tale attività didattica è coordinata da un docente, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di tirocini in ambienti clinici, in laboratori etc.

Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLF definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame.

Il Consiglio di Facoltà nomina, su proposta del CCLF, ogni anno accademico, i docenti da impegnare nelle attività didattiche previste per quel periodo. Tali soggetti possono essere reclutati tra i docenti e gli assistenti al tirocinio ma anche tra personale esterno al Corso di Laurea e alla Facoltà, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

d) Attività didattica elettiva

Il CCLF organizza l'offerta di attività formative elettive, singole oppure collegate in "percorsi formativi omogenei" e realizzabili con lezioni, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, tirocini clinici, fino al conseguimento di un numero complessivo di 6 CFU.

Fra le attività elettive si inseriscono anche tirocini elettivi svolti in strutture di ricerca o in reparti clinici (Progetti Socrates\Erasmus). Il CCLF definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono.

Per ogni attività formativa elettiva, il Consiglio di Facoltà nomina un docente su proposta del CCLF. La valutazione delle singole attività formative elettive non è espressa in una votazione numerica ma solo nel riconoscimento dei crediti corrispondenti. Il calendario delle attività formative elettive viene pubblicato in tempo utile, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie.

e) Tirocinio clinico

Durante gli anni di studio lo Studente è tenuto ad acquisire specifiche competenze clinico-assistenziali nei vari ambiti della fisioterapia, frequentando le strutture identificate dal CCLF e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di 60 CFU.

f) Apprendimento autonomo

Il CLF garantisce agli studenti un numero di ore destinate all'apprendimento autonomo nei tre anni di corso.

Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

- all'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o su indicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati
- allo studio personale o alle esercitazioni in piccoli gruppi per la preparazione degli esami del tirocinio clinico

4.3 Calendario didattico

Il calendario accademico è articolato in semestri; l'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre, salvo deroghe stabilite dal Senato Accademico.

I periodi di lezione si distribuiscono nel semestre in alternanza con i periodi dedicati agli esami e al tirocinio clinico.

5. Organi e ruoli del Corso di Laurea in Fisioterapia

Sono Organi del Corso di Laurea:

- Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia
- Il Presidente

Il CCLF assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso di Laurea nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia. Sono inoltre compiti del CCLF:

- coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea in fisioterapia;
- esaminare ed approvare i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea in fisioterapia;
- formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche del Corso di Laurea in fisioterapia;
- proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti indicando eventuali necessità di copertura di nuovi docenti di ruolo;
- proporre l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

- proporre il regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia;
- rendere pronunciamenti in materia di:
 - equipollenza e riconoscimento di titoli accademici e di carriera conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti
 - immatricolazione di studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero;
- fissare annualmente il calendario degli appelli delle prove finali;
- esercitare il controllo sulle modalità di valutazione del profitto;
- esercitare tutte le competenze ad esso delegate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché quelle attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto, e quelle previste da disposizioni di legge.

Il CCLF è composto da tutti i professori afferenti al corso, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza di tre studenti. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti durano in carica due anni.

Il CCLF elegge, tra i professori di prima fascia del corso, un Presidente che coordina e sovrintende tutte le attività del Corso di Laurea in Fisioterapia. Per le modalità di elezione del Presidente del CLF si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Facoltà.

Il Presidente si avvale, per la gestione delle funzioni didattico-organizzative del Corso di Laurea stesso, di un Direttore della didattica professionale (ex Coordinatore delle attività formative professionalizzanti), nominato d'intesa tra il Direttore generale dell'Istituzione sanitaria e il Rettore, sentiti i competenti organismi didattici di riferimento. L'incarico è attribuito solamente a personale del profilo professionale del Corso di Laurea, dipendente o dall'Istituzione sanitaria o dall'Università.

L'attribuzione dell'incarico, anche ai sensi dell'articolo 7, primo e secondo comma, della L. 251/2000, prevede il possesso dei requisiti di studio, scientifici e professionali adeguati e coerenti con le funzioni didattiche da ricoprire. Tra le funzioni attribuite la Direttore della didattica professionale vi sono:

- a) la responsabilità della progettazione e dell'organizzazione del tirocinio e la supervisione dell'adeguatezza delle strutture accreditate come sede di insegnamento teorico-pratico,
- b) la responsabilità della corretta applicazione della programmazione formativa,
- c) il coordinamento della attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici,
- d) la proposta dei tutor e degli assistenti di tirocinio,
- e) gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor assegnati,
- f) gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede il Corso di Laurea,
- g) il coordinamento delle attività tutoriali

Qualora necessario il CdF su proposta CCLF può nominare ulteriori figure di coordinamento (esercitazione, tirocinio, supporto di coordinamento didattico ecc..), scelti nell'ambito del profilo professionale relativo al Corso di Laurea.

Per ogni singolo insegnamento, il CdF, su proposta del CCLF, può nominare un Coordinatore tra i docenti impegnati nell'attività didattica di quell'insegnamento. I compiti del Coordinatore dell'insegnamento sono i seguenti:

- rappresenta per gli studenti la figura di riferimento dell'insegnamento;
- propone al CCLF la distribuzione dei tempi didattici e le modalità di integrazione concordata tra i docenti del proprio Insegnamento;
- coordina la preparazione delle prove d'esame;
- presiede, di norma, la Commissione di esame dell'insegnamento da lui coordinato e ne propone la composizione;

- è responsabile nei confronti del CCLF e del CdF della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per l'insegnamento stesso.

Il Corso di Laurea può avvalersi di due livelli di tutorato

1) il *tutor professionale*: le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei tutor avviene su proposta del Direttore della didattica professionale, con il quale collabora nell'organizzazione e gestione dei tirocini, nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale e crea le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità

2) l'*assistente di tirocinio*: per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il rispettivo Corso di Laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi al processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore della didattica professionale nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.

I docenti afferenti al CLF sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere funzione di tutorato, intendendo che ad essi lo studente può fare riferimento per consigli inerenti il percorso formativo. In presenza di situazioni o problemi particolari lo stesso presidente di CCLF e il Preside di Facoltà possono ricoprire questa funzione.

6. Tirocinio clinico

Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche di interesse professionale. Il tirocinio clinico è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con il conseguimento di una progressiva autonomia.

Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal decreto 24 settembre 1997 n. 229. Presso tali strutture dovrà essere identificato un responsabile dell'attività di tirocinio nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del CCLF

Con sede di tirocinio si intende il servizio che accoglie lo studente per un periodo di tempo definito. Le sedi di tirocinio devono essere selezionate accuratamente per la qualità dell'ambiente di apprendimento e delle prestazioni e cure erogate.

I criteri prioritari con cui selezionare le sedi sono:

- l'offerta di opportunità di apprendimento rilevanti e coerenti con le esigenze dello studente e con gli obiettivi o standard formativi
- presenza di professionisti motivati all'insegnamento e alla supervisione degli studenti, disponibili ad aderire a progetti di formazione al tutorato
- rapporti intra-equipe ed equipe-studenti basati su confronto e collaborazione
- garanzia delle condizioni di sicurezza dello studente

Per la scelta delle sedi possono essere considerati altri aspetti quali:

- presenza di modelli professionali/o organizzativi innovativi
- orientamento ad adottare pratiche basate sulle evidenze scientifiche
- possibilità di partecipare a progetti di ricerca

L'individuazione e selezione delle sedi di tirocinio è responsabilità del Direttore della didattica professionale, il quale propone al CCLF l'accreditamento formale e l'avvio dell'iter di convenzione per la sede individuata. Anche l'assegnazione dello studente alla sede di tirocinio è responsabilità del Direttore della didattica professionale e deve essere progettata e personalizzata.

La responsabilità del coordinamento di tutte le attività di tirocinio è affidata al Direttore della didattica professionale che assicura l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorisce la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e dirige i tutor professionali.

I 60 CFU riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali richieste.

In ogni fase del tirocinio clinico lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un assistente di tirocinio. Le funzioni didattiche dell'assistente di tirocinio, al quale sono affidati studenti che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio, sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento. Il CdF su proposta del Direttore della didattica professionale, nomina annualmente gli assistenti di tirocinio.

6.1 La valutazione delle competenze acquisite in tirocinio

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve dall'assistente di tirocinio valutazioni formative sui suoi progressi, sia attraverso colloqui che schede di valutazione. Al termine di ciascun anno di Corso viene effettuata una valutazione allo scopo di accertare i livelli raggiunti dallo studente nello sviluppo delle competenze professionali attese.

Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative documentate durante l'anno di Corso dagli assistenti di tirocinio e dai tutor professionali, del profitto raggiunto negli elaborati scritti e delle performance dimostrate all'esame di tirocinio che può essere realizzato con colloqui, prove scritte applicative, esami simulati.

6.2 Assenze dal tirocinio

La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria nella misura definita dal Direttore della didattica professionale. Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi brevi può recuperare tali assenze con modalità concordate con il tutor professionale.

Non sono ammessi recuperi di giornate isolate al di fuori del periodo dedicato al tirocinio. Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi lunghi (gravi e giustificati motivi) deve concordare con il Direttore della didattica professionale un piano di recupero personalizzato.

Lo studente che conclude positivamente il tirocinio di anno con un debito orario sul monte ore previsto, può essere ammesso all'esame annuale di tirocinio se l'assenza non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi di anno e può recuperare il suddetto debito entro la fine del 3° anno.

Le ore di presenza in tirocinio devono essere documentate con le modalità stabilite dal Direttore della didattica professionale.

6.3 Sospensione dal tirocinio

Le motivazioni che possono portare alla sospensione del tirocinio sono le seguenti:

- studente che ha effettuato errori che mettono a rischio la sicurezza del paziente o della strumentazione utilizzata,
- studente che non rispetta le basilari e più comuni norme della relazione sociale,
- studente con problemi psicofisici che possono comportare stress e danni per lui, per i malati o per l'equipe della sede di tirocinio,
- studente che dimostra difficoltà di integrazione con l'equipe tali da influenzare l'apprendimento,
- studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi propedeutici ad un tirocinio formativo e sicuro per gli utenti
- studente che frequenta il tirocinio in modo discontinuo (non rispetto dell'orario programmato o assenze frequenti e non giustificate)

La sospensione temporanea dal tirocinio è stabilita dal Direttore della didattica professionale sentiti i tutor dello studente e deve essere motivata con un colloquio con lo studente. La sospensione è formalizzata con lettera del Direttore della didattica professionale allo studente.

La riammissione dello studente al tirocinio è concordata con tempi e modalità definite dal Direttore della didattica professionale, sentiti i tutor degli studenti.

Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea del tirocinio, il Direttore della didattica professionale propone al CCLF la sospensione definitiva dello

studente dal tirocinio tramite relazione che documenti approfonditamente le motivazioni di tale decisione.

7. Esami di profitto e commissioni esami di profitto

Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani didattici del Corso di Laurea in Fisioterapia si conclude con un esame, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza di una Commissione, costituita da almeno due docenti e presieduta, di norma, dal coordinatore dell'insegnamento.

Le Commissioni sono nominate dal CCLF, su proposta dei coordinatori degli insegnamenti. Il CCLF delega al Presidente del CLF la facoltà di nominare le commissioni in caso di urgenza.

Le commissioni di cui sopra formulano il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende superato positivamente con una valutazione compresa tra un minimo di 18/30 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei CFU relativi all'insegnamento.

Sono previste modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

- prove orali e prove scritte
- prove pratiche e prove simulate

Gli esami di profitto si tengono in appelli di esame definiti ogni anno con la pubblicazione del calendario didattico

Per ogni anno di Corso sono assegnati i CFU di tirocinio che saranno certificati con un esame annuale espresso in trentesimi. L'esame annuale di tirocinio prevede un unico appello per anno accademico, salvo particolari situazioni per le quali il CCLF può concedere un appello straordinario.

La Commissione di esame annuale di tirocinio è presieduta dal Direttore della didattica professionale ed è composta da figure tutoriali del CLF.

Le date degli esami possono essere variate nell'ambito della sessione garantendo ampia informazione agli studenti, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 21 comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Obblighi di frequenza e sbarramenti

Frequenza

Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti, del Corso di Laurea in Fisioterapia come da piano degli studi.

E' cura del responsabile di ogni attività didattica accertare la frequenza e proporre al Corso di Laurea in Fisioterapia il rilascio del nulla osta all'esame.

Si stabilisce inoltre, per tutti gli studenti dal 1° al 3° anno, quanto segue:

- Obbligatorietà della frequenza, con soglia minima all'80%, per quanto riguarda le attività professionalizzanti, le attività pratiche tutoriali, e corsi elettivi;
- Comunicazione ufficiale alla segreteria didattica e agli studenti, da parte del coordinatore dell'insegnamento, circa la percentuale di frequenza obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame.

Sbarramenti

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per il passaggio all'anno di Corso successivo, o che si trovi, ai sensi dell'articolo 14 comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo, ad avere a debito 15 o più crediti complessivi, o non abbia superato il tirocinio clinico del I anno di Corso, considerato come esame obbligatoriamente richiesto, viene iscritto con la qualifica di fuori corso all'anno da cui proviene. Il giudizio di insufficienza da parte della Commissione di valutazione del tirocinio clinico comporta l'iscrizione anche in soprannumero in qualità di fuori corso del medesimo anno di corso con obbligo di frequenza su tutta la programmazione annuale delle esperienze di tirocinio clinico previste per quell'anno. Rimangono salve le condizioni di fuori corso previste dalla legge o dal regolamento didattico di ateneo qualora applicabili. Ai sensi dell'articolo 14 comma 13 del Regolamento Didattico di Ateneo, non è consentita l'iscrizione con la qualifica di

fuori corso per più di 4 anni accademici complessivi; decorso tale termine l'iscritto incorre nella decadenza. Lo studente pertanto non potrà superare i sette anni accademici per conseguire la laurea, pena la decadenza dalla qualifica di studente (art. 14 comma 13 del Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. n. 2418 del 9 marzo 2009).

Gli studenti che maturano 180 CFU secondo le modalità previste nel regolamento didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Per l'ammissione all'esame finale di laurea, che ha valore abilitante all'esercizio della professione di fisioterapista, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto degli insegnamenti e di tirocinio e aver certificato la frequenza delle attività elettive.

9. Prova finale

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore esame di Stato abilitante si compone di:

- a) la stesura di un elaborato scritto di tesi e sua dissertazione;
- b) una prova di dimostrazioni di abilità pratiche

La prova è organizzata, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale.

Per essere ammessi alla prova finale, occorre aver conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio e alle attività seminariali. Alla preparazione della tesi sono assegnati 5 CFU.

L'Esame finale del Corso di Laurea in Fisioterapia ha valore di Esame di Stato abilitante alla professione del fisioterapista ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e dell'art. 7 del DI 19-02-2009.

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche.

9.1 La prova pratica

I candidati affrontano la prova pratica presentando alla Commissione un caso clinico seguito da loro durante il tirocinio dell'ultimo anno di Corso. Nella presentazione del caso clinico i candidati devono sottolineare il programma di trattamento, il suo razionale e gli indicatori di efficacia del trattamento fisioterapico utilizzati.

9.2 L'elaborato finale

I candidati presentano alla Commissione un elaborato scritto di carattere compilativo o sperimentale di natura teorico-applicativa su temi di pertinenza fisioterapica o discipline strettamente correlate. Ogni candidato viene presentato alla Commissione dal relatore dell'elaborato. Per la redazione dell'elaborato scritto di tesi lo studente avrà la supervisione di un esperto della materia, detto relatore, individuato tra i docenti del Corso di Laurea, tra i docenti della Facoltà o tra i collaboratori del CLF, afferenti alle sedi di tirocinio.

Per essere ammesso alla dissertazione della tesi, lo studente deve risultare idoneo all'esame di Stato abilitante.

Eventuale materiale multimediale può essere presentato nel corso dell'esame e allegato alla relazione scritta, ma non sostituirsi ad essa. Il candidato deve allegare all'elaborato scritto una dichiarazione di consultabilità e/o riproducibilità (Sì/No) firmata in originale.

E' prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese.

Ogni tesi deve comunque includere un riassunto sia in italiano, che in inglese.

9.3 Proclamazione di Laurea.

Al termine delle presentazioni degli elaborati finali, eseguite le prove pratiche e decisa la votazione finale il Presidente della Commissione proclama i candidati fisioterapisti laureati secondo la formula:

"[Nome e cognome], in virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla Legge, visti i risultati del corso degli studi ed il risultato dell'esame di Laurea, la dichiaro dottore in Fisioterapia, con il voto di ..."

9.4 Computo del voto di Laurea

Il punteggio di Laurea è espresso in centodecimi (110/110) con eventuale lode, ed è determinato sommando:

1. i punteggi ottenuti considerando la media dei voti degli esami (massimo 55 punti), si tiene conto dell'eventuale lode attribuendole il valore di un terzo di punto addizionale (30 e lode = 30,33).
2. i punteggi ottenuti considerando la media dei voti dei tirocini (massimo 55 punti), si tiene conto dell'eventuale lode attribuendole il valore di un terzo di punto addizionale (30 e lode = 30,33).
3. la valutazione della prova pratica (massimo 5 punti), definita come la media dei voti attribuiti dai singoli commissari, in una scala da 0 a 5.
4. la valutazione dell'elaborato finale (massimo 5 punti) definita come la media dei voti attribuiti dai singoli commissari, in una scala da 0 a 5.

La lode viene attribuita agli studenti che raggiungono i 112 punti, su richiesta del relatore e viene attribuita solo se il consenso dei membri della commissione è unanime.

Qualora il voto di Laurea, ottenuto come descritto, superasse i 115 punti, potrà essere proposta la attribuzione della "menzione d'onore". Questa deve essere richiesta con specifica lettera di motivazione da redigere prima della sessione di laurea e da indirizzare al presidente del Corso. La "menzione d'onore" è assegnata all'unanimità.

9.5 Definizione dell'argomento dell'elaborato finale e scelta del Relatore.

Entro la fine del terzultimo semestre prima della sessione di laurea, lo studente, insieme al Presidente o al Direttore della Didattica professionale ~~coordinatore~~ del Corso di Laurea, identifica il Relatore dell'elaborato finale e ne definisce l'argomento, dandone comunicazione alla Segreteria didattica del Corso.

9.6 Calendario delle sessioni di esame di Laurea.

La prova finale di Laurea è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

9.7 Modalità amministrative

Le procedure amministrative inerenti la Seduta di Tesi vengono definite dalla Segreteria Studenti secondo la procedura pubblicata in Intranet.

9.8 Istruzioni per la compilazione e consegna della tesi di laurea

Il Laureando dovrà predisporre 3 copie a stampa del proprio elaborato scritto, tutte firmate in calce alla bibliografia e le copie previste del riassunto. Le copie dell'elaborato scritto andranno consegnate rispettivamente una al Relatore, e due alla Segreteria Studenti. Le copie del riassunto andranno consegnate alle Segreterie di competenza secondo le scadenze indicate.

9.9 Composizione e funzionamento della Commissione per la prova finale

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCLF e comprende 2 membri designati dall'Associazione dei fisioterapisti (A.I.F.I.).

Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

10. Sbocchi occupazionali previsti per i laureati

Il Fisioterapista può trovare occupazione:

- nell'ambito del S.S. Nazionale e Regionale e nelle strutture private convenzionate con esso (es: Ospedali, Centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, Ambulatori mono e polispecialistici, Centri di assistenza domiciliare).
- in strutture private non convenzionate (es: Cliniche, Centri di riabilitazione, Ambulatori mono e polispecialistici, Centri di assistenza domiciliare, Squadre sportive)

La normativa in vigore consente lo svolgimento di attività libero professionale, in studi professionali individuali o associati, associazioni e società sportive nelle varie tipologie, cooperative di servizi, organizzazioni non governative (ONG), servizi di prevenzione pubblici o privati.

11. Accesso a studi ulteriori

Il laureato potrà accedere a percorsi di formazione avanzata (Corsi di perfezionamento, Master di primo livello, Laurea magistrale in scienze della riabilitazione)

12. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi

Le domande di trasferimento da corsi di Laurea in Fisioterapia di altri Atenei devono essere presentate secondo le procedure pubblicate sul sito dell'Ateneo e completate di tutta la documentazione necessaria per valutare i crediti formativi dello studente.

L'iscrizione al primo anno di Corso è subordinata al superamento del test, mentre il trasferimento può essere fatto solamente per anni successivi al primo.

Tali richieste saranno valutate da un'apposita Commissione per i trasferimenti ed i titoli pregressi, incaricata dal Consiglio di Facoltà, sulla base delle capacità del Corso di Laurea di prendere in carico ulteriori studenti, ovvero dai posti disponibili per la didattica frontale e dall'offerta formativa di tirocinio, dal numero di studenti fuori corso, dalla disponibilità di tutor clinici e nel rispetto degli sbarramenti fissati dal presente Regolamento.

Sentito il parere della Commissione il CCLF riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento, iscrivendo lo studente al relativo anno di corso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico di Ateneo. *E' facoltà del CCLF, sentita la Commissione, richiedere allo studente di sostenere attività didattiche previste negli anni precedenti a quello di iscrizione.*

13. Riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

Il riconoscimento e l'accreditamento dei CFU conseguiti dallo studente, con relativa valutazione, in altri Corsi di Laurea è realizzata da un'apposita Commissione incaricata dal Consiglio di Facoltà.

Il riconoscimento e l'accreditamento dei CFU potranno essere realizzati in base ad un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti dell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico di Ateneo

14. Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi di studio e formazione all'estero

L'Ateneo, sulla base di accordi inter-istituzionali o nell'ambito di programmi europei e internazionali, sostiene, promuove e favorisce gli scambi di studenti, di primo, secondo e terzo ciclo, con Università estere, sia europee sia non europee, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture Amministrative e Accademiche.

L'Ateneo si impegna al rispetto della disciplina relativa ai principi e alle procedure per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero, in linea con i principali riferimenti europei.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio, tirocinio o ricerca all'estero concorda con il Responsabile accademico il proprio progetto formativo o *Learning Agreement* – quest'ultimo redatto sul formato approvato dalla Commissione europea per la mobilità effettuata nell'ambito del Programma Erasmus+ – indicante le attività formative da sostenere

presso l'Università ospitante. Il riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito delle attività didattiche svolte dovrà avvenire in sostituzione dei crediti previsti nel curriculum dello studente e in quantità proporzionale alle attività formative svolte con profitto all'estero. Non saranno conteggiati ai fini delle risorse quei crediti inseriti come "aggiuntivi" rispetto a quelli previsti dal curriculum dello studente ai fini dell'acquisizione del Titolo di Studio. La scelta delle attività formative da inserire nel progetto formativo o *Learning Agreement* viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di appartenenza.

15. Guida dello studente

Ogni anno accademico è pubblicata la Guida dello studente, in versione informatizzata, contenente gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di Corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati.

Le informazioni di cui al precedente comma nonché l'orario delle lezioni, di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche della Facoltà e delle sue strutture scientifiche sono inserite nel sito Web della Facoltà.

16. Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della didattica e formazione

Il Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- l'efficienza organizzativa del Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti;
- il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio di Corso di Studio;
- la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti;
- il rendimento scolastico medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

Una apposita commissione, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti, discussa in CCLF e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il CCLF può programmare ed effettuare, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Fisioterapia di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*).

Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Lo studente che esprime il suo consenso al primo anno, realizzerà il progress test anche negli anni successivi. I risultati complessivi ed individuali di performance al Progress test devono essere comunicati agli studenti

17. Allegati Scheda Unica Annuale

Emanato con Decreto Rettorale n. 5287 del 31 luglio 2017

